



Città di Abano Terme

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

PROVINCIA DI PADOVA REGIONE DEL VENETO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE IN
DIFFICOLTA'***

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 29 settembre 2009.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 2 maggio 2012.

Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 9 dell'8 giugno 2020

TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”

ART. 1 - Principi

ART. 2 - Finalità e obiettivi

ART. 3 - Utenti e interventi

ART. 4 - Rapporti con il cittadino

ART. 5 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit

TITOLO II “SERVIZI ALLA PERSONA”

CAPO I “INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO”

ART. 6 - Finalità degli interventi di sostegno economico

ART. 7 - Valutazione delle richieste di sostegno economico

ART. 8 - Progetto d'intervento

ART. 9 - Interventi di sostegno economico

ART. 10 - Contributi provinciali per i minori riconosciuti dalla sola madre

ART. 11 - Determinazione della situazione economica del richiedente

ART. 12 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

ART. 13 - Minimo Vitale

ART. 14 - Calcolo dell'intervento economico erogabile

ART. 15 - Motivi di esclusione dal contributo economico

ART. 16 - Accesso ai servizi e agli interventi di sostegno economico

ART. 17 - Procedimento per l'accesso

ART. 18 - Istruttoria

ART. 19 - Decisione

CAPO II “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’”

SEZIONE I “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA ANZIANI - ADULTI”

ART. 20 - Presupposti dell'intervento

ART. 21 - Definizione

ART. 22 - Finalità

ART. 23 - Condizioni per l'accesso all'integrazione retta

ART. 24 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente

SEZIONE II “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA MINORI E MAMMA-BAMBINO”

ART. 25 - Oggetto del Servizio

ART. 26 - Modalità di accesso

SEZIONE III “AFFIDO FAMILIARE”

ART. 27 - Contributi economici a famiglie affidatarie

CAPO III “SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA”

SEZIONE I “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE”

ART. 28 - Oggetto del Servizio

ART. 29 - Finalità

ART. 30 - Destinatari

ART. 31 - Organizzazione del Servizio

ART. 32 - Modalità di accesso

ART. 33 - Criteri di priorità all’accesso

ART. 34 - Esclusione e/o interruzione del Servizio

ART. 35 - Criteri di valutazione della situazione economica

ART. 36 - Definizione della soglia di gratuità al Servizio

ART. 37 - Definizione della soglia di massima compartecipazione al Servizio

ART. 38 - Fasce di compartecipazione

ART. 39 - Agevolazioni alla compartecipazione

ART. 40 - Derghe alla compartecipazione

ART. 41 - Valutazione qualità del Servizio

ART. 42 - Buono servizio

SEZIONE II “SERVIZIO PASTI A DOMICILIO”

ART. 43 - Finalità

ART. 44 - Destinatari

ART. 45 - Modalità di accesso

ART. 46 - Caratteristiche del Servizio

ART. 47 - Criteri di valutazione della situazione economica

ART. 48 - Fasce di contribuzione

ART. 49 - Deroga alla compartecipazione

SEZIONE III “SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE”

ART. 50 - Oggetto del Servizio

ART. 51 - Finalità

ART. 52 - Destinatari

ART. 53 - Criteri economici di accesso al Servizio

ART. 54 - Criteri di priorità

ART. 55 - Frequenza di accesso al Servizio

ART. 56 - Modalità di accesso al Servizio

SEZIONE IV “CENTRO DIURNO”

ART. 57 - Oggetto del Servizio e finalità

ART. 58 - Destinatari

ART. 59 – Modalità di accesso

ART. 60 – Servizi previsti

ART. 61 – Condizioni economiche di partecipazione alla spesa

ART. 62 – Precisazioni finali

“SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO”

ART. 63 *Abrogato*

ART. 64 *Abrogato*

ART. 65 *Abrogato*

SEZIONE V “SOGGIORNI RICREATIVI CLIMATICI”

ART. 66 *Abrogato*

ART. 67 *Abrogato*

ART. 68 *Abrogato*

SEZIONE VI “TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

ART. 69 - Rimborsi relativi alla Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.)

ART. 70 - Modalità di accesso

TITOLO III “DISPOSIZIONI CONCLUSIVE”

ART. 71 - Norme di rinvio

ART. 72 - Entrata in vigore

ALLEGATI:

- **n. 1 scheda progetto d'intervento**
- **n. 8 moduli di richiesta**

TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”

ART. 1 - Principi

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Abano Terme tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.

2. Il sistema dei Servizi Sociali del Comune di Abano Terme si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi Sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;

- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 - Utenti e interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Abano Terme che versino in condizioni di disagio e a rischio sociale e di emarginazione.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Abano Terme, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Abano Terme hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.
4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza.
5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi sociali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:
 - a) l'area economica personale;
 - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;
 - c) l'area delle risorse di rete;
 - d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

Art. 4 - Rapporti con il cittadino

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari-assistenziali, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.
2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistentziali è assicurata a livello distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Abano Terme e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, ecc.).
3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso gli Uffici dei Servizi Sociali. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti e/o non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

Art. 5 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal Servizio Sociale. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

TITOLO II “SERVIZI ALLA PERSONA”

CAPO I “INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO”

Art. 6 - Finalità e principi degli interventi di sostegno economico

1. Il presente capo definisce i criteri e le modalità per accedere agli interventi di sostegno economico.
2. Tali interventi devono essere attivati come parte di un progetto di accompagnamento e di sostegno sociale all'utente e sono considerati strumenti eccezionali da utilizzare in caso altre modalità di intervento non abbiano prodotto esiti positivi nell'affrontare il disagio.
3. Gli interventi di sostegno economico hanno la finalità di:
 - garantire un livello minimo di sussistenza a coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche;
 - contribuire a ristabilire un equilibrio familiare gravemente compromesso per ragioni contingenti;
 - sostenere la persona in un percorso di autonomia economica e sociale.

Art. 7 - Valutazione delle richieste di sostegno economico

1. Le richieste di sostegno economico vengono valutate sulla base dei criteri individuati dal presente regolamento.
2. La fase istruttoria della valutazione compete alle Assistenti Sociali di riferimento per area.
3. Successivamente le richieste vengono esaminate da un gruppo di lavoro (Coordinamento) composto dalle Assistenti Sociali e dal Dirigente del Settore.
4. Qualora la situazione economica corrente sia modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE, a seguito di eventi straordinari, il gruppo di lavoro può valutare, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale di riferimento, di effettuare deroghe ai criteri di accesso al sostegno economico.
5. Nell'ambito della fase di valutazione, l'Assistente Sociale verifica, anche con accertamenti d'ufficio, la presenza di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti (art. 433 del Codice Civile) e la loro capacità e disponibilità a sostenere il loro congiunto. Il Servizio Sociale professionale attiva comunque tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti nel garantire un qualsiasi tipo di supporto al soggetto richiedente.

Art. 8 - Progetto d'intervento

1. L'accesso agli interventi di sostegno al reddito, sia ad integrazione del minimo vitale, sia una tantum, avviene sulla base della definizione di un progetto individuale (come da scheda allegata) tra l'interessato e il Servizio Sociale professionale, volto a promuovere tutte le risorse personali e sociali che possono concorrere all'autonomia economica del singolo e/o del nucleo familiare.

2. Nella fase di definizione del progetto, i soggetti beneficiari vengono coinvolti in un percorso all'interno del quale sono valutati i limiti, i vincoli, le condizioni di bisogno e nel contempo sono individuate e valorizzate le risorse e potenzialità personali, familiari e sociali.
3. Di norma la presa in carico del richiedente si articola in tre momenti:
 - una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei Servizi pubblici e del privato sociale;
 - predisposizione del progetto d'intervento che prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
 - verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dei componenti del nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.
4. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto e finalizzato alla loro autonomia economica e sociale.
5. Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito e adeguato, oltre il quale gli obiettivi e gli interventi previsti devono essere rivalutati ed eventualmente ridefiniti.
6. Il versare in una situazione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica non costituisce una condizione esclusiva e sufficiente per aver titolo ad un intervento economico da parte del Comune. L'attivazione di tale intervento è subordinata alla condivisione di un progetto individuale.

Art. 9 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però vengono tenute in considerazione sia nel calcolo del minimo vitale stesso, come previsto all'art. 14, sia nella stesura del progetto globale d'intervento.
3. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali del cittadino, gli interventi di sostegno economico possono essere:
 - ad integrazione del Minimo Vitale;
 - una tantum (U.T.).
4. Possono fruire dell'assistenza economica ad integrazione del Minimo Vitale i cittadini, soli o in coppia, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - anziani **ultrasessantenni** in assenza di familiari o in presenza di familiari con precarie condizioni di salute e/o in situazione di svantaggio socio-economico;
 - persone adulte con invalidità civile **al 100% con indennità di accompagnamento che vivono sole;**
 - nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro, con rete familiare assente o fragile per condizioni di salute e/o in situazione di svantaggio socio-economico;
 - persone in carico ai servizi socio-sanitari;
 - persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento e/o di contenimento sociale;
 - nuclei familiari con figli minori a rischio e/o con elevato disagio familiare e sociale, con rete familiare allargata fragile o inesistente;

- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel periodo successivo alla separazione, vedovanza, allontanamento cautelativo dalla famiglia e/o abbandono del coniuge, in assenza di rete parentale di sostegno e/o con elevato disagio abitativo.

5. L'intervento deve essere proposto dall'Assistente Sociale nell'ambito del progetto individuale, così come descritto nell'art. 8. L'ammontare della somma da erogare può avere carattere continuativo o straordinario secondo quanto stabilito, in via definitiva, in sede di coordinamento.

6. L'assistenza economica ad integrazione del Minimo Vitale è erogata per la durata massima di **quattro mesi, rinnovabile una sola volta nell'arco dell'anno**, previa verifica delle condizioni socio-economiche dei richiedenti. In ogni caso non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sociali e/o sanitarie particolari, fatte salve le periodiche verifiche del caso.

7. Gli interventi di sostegno economico straordinario sono rivolti ai nuclei familiari o alle persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il menage familiare.

8. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata e l'ammontare del contributo viene commisurato alla situazione complessiva del richiedente.

9. L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di tre volte l'anno.

10. Il beneficiario deve presentare entro un mese dall'erogazione del contributo la documentazione giustificativa dell'utilizzo dello stesso. In ogni caso, l'accesso a nuovo contributo è subordinato alla presentazione della documentazione predetta. In caso contrario l'eventuale contributo non viene concesso.

11. Gli interventi a tantum possono essere anche erogati con vincolo di restituzione da parte del beneficiario, previa verifica in fase di istruttoria delle condizioni di garanzia del prestito; le modalità relative alla restituzione del prestito vengono concordate e condivise con il beneficiario.

Art. 10 - Contributi provinciali per i minori riconosciuti dalla sola madre

1. Per i minori riconosciuti dalla sola madre, la Provincia assicura i relativi interventi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale 2/2002.

2. Gli interventi socio-assistenziali a favore di minori riconosciuti dalla sola madre vengono sostenuti dalla Provincia, previa valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale comunale, sulla base delle disposizioni previste nel presente capo.

Art. 11 - Determinazione della situazione economica del richiedente.

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art.2, comma 2 del D.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 DPR n. 223/89) e le persone fiscalmente a carico.

Art. 12 - Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

1. Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e dal "Regolamento Comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni e servizi agevolati erogati dal Comune" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 01.10.2002.

Art. 13 - Minimo Vitale

1. Il Comune di Abano Terme persegue l'obiettivo di garantire ai cittadini, compatibilmente con le risorse disponibili, un reddito minimo di seguito definito Minimo Vitale.
2. Il Minimo Vitale viene inteso come una soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse reddituali e patrimoniali sufficienti a soddisfare i bisogni fondamentali del vivere quotidiano.
3. **Il criterio economico di riferimento per la determinazione del Minimo Vitale è l'importo annuo del trattamento economico minimo di pensione INPS.**
4. **Il Minimo Vitale viene adeguato annualmente in relazione all'aumento del trattamento economico minimo di pensione INPS.**
5. Qualora il sostegno al reddito sia rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del minimo vitale viene parametrato a mezzo di coefficienti della scala di equivalenza determinata ai sensi del presente regolamento.

Art. 14 - Calcolo dell'intervento economico erogabile ad integrazione del minimo vitale.

1. Per definire il calcolo del massimo contributo erogabile all'anno si utilizzano i seguenti elementi:
 - il minimo vitale calcolato, secondo la tabella sottoindicata;
 - il valore ISE indicato nell'attestazione ISEE presentata dall'interessato;
 - al valore ISE si aggiungono le altre entrate non comprese nell'attestazione ISEE (pensione d'invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite varie, eventuali altre provvidenze) e si sottraggono le eventuali spese regolarmente sostenute per l'assistenza fino ad un importo massimo corrispondente all'indennità di accompagnamento percepita nell'anno

Il massimo contributo erogabile annuo è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{M.V.} - \text{ISE} (+ \text{altre entrate} - \text{spese per l'assistenza}) = \text{massimo contributo erogabile all'anno}$$

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO EROGABILE AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE (nuova versione)

Calcolo del fabbisogno economico del nucleo				Calcolo del contributo erogabile				
Componenti del nucleo	Parametro nucleo	M.V. mensile in €	M.V. annuo in €	Certificazione ISE	Importo massimo erogabile	Altre entrate del nucleo	Spese regolarmente sostenute per l'assistenza	Importo effettivamente erogabile
1	1	480,53	6.246,89	Si riporta il valore della certificazione ISE	Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato	Emolumenti e contributi non compresi nel certificato	Si detraggono le spese fino ad un importo massimo corrispondente all'indennità di accompagnamento percepita nell'anno	Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo
2	1,57	754,43	9.807,61					
3	2,04	980,28	12.743,65					
4	2,46	1.182,10	15.367,34					
5	2,85	1.369,51	17.803,63					

Varianti parametro nucleo:

Ogni ulteriore componente + 0,35

Presenza handicap o invalidità 66% + 0,50 per situazione

Assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,20

Entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,20

Nuclei con figli minori con un unico genitore lavoratore + 0,20

Art. 15 - Motivi di esclusione dal contributo economico.

1. I motivi che escludono il cittadino dagli interventi di sostegno economico sono:

- residenza in un altro Comune;
- rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio;
- mancata presentazione di un'attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- mancata produzione della documentazione richiesta dai Servizi Sociali, senza giustificato motivo;
- presentazione di richiesta di sostegno economico con valore retroattivo;
- mancata collaborazione dell'utente al progetto proposto e condiviso (vedi scheda allegata);
- miglioramento della situazione economica del beneficiario e del nucleo

Art. 16 - Accesso agli interventi di sostegno economico

1. L'iniziativa della richiesta agli interventi di sostegno economico è riservata ai cittadini interessati.
2. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di Abano Terme presso gli Uffici preposti individuati dall'Ente Locale, unitamente alla certificazione ISEE in corso di validità.
3. La presentazione della domanda è subordinata alla effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale competente per area di intervento.
4. L'iniziativa può essere assunta d'Ufficio nei casi di particolare necessità e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato da chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

Art. 17 - Procedimento per l'accesso.

1. La richiesta di interventi di sostegno economico deve essere presentata, in forma scritta, al Comune di Abano Terme, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445, concernente altresì le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Il modulo per la presentazione della domanda è quello predisposto dal servizio competente sulla base della legislazione all'epoca vigente; allo stesso vanno allegati i documenti in esso richiesti.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.

3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

5. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità del regolamento comunale per il procedimento amministrativo in vigore (n. 64 del 18.9.2007), l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento, del responsabile del procedimento, nonché dell'esito finale dello stesso.

6. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

Art. 18 - Istruttoria.

1. La domanda di cui all'art. 16, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.

La documentazione obbligatoria mancante dovrà comunque essere prodotta entro i successivi 15 giorni. Eventuale ulteriore documentazione, richiesta da parte dell'Ufficio per una adeguata istruzione della pratica, dovrà essere prodotta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, previsti, rispettivamente, per la presentazione di una domanda completa di tutta la documentazione obbligatoria, nonché per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, salvo gravi e/o giustificati impedimenti, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

2. L'assistente sociale cura l'istruttoria, attua le visite a domicilio che ritiene necessarie ai fini della stessa, redige, se necessario, una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

Art. 19 - Decisione.

1. L'assistente sociale stila il progetto d'intervento o la proposta di diniego della richiesta.

Il progetto d'intervento o la proposta di diniego relativi alla domanda vengono esaminati in sede di Coordinamento tra le assistenti sociali comunali e il dirigente di settore.

Il gruppo di Coordinamento si riunisce a cadenza bimestrale. E' possibile prevedere incontri più ravvicinati di fronte a situazioni di particolare necessità ed urgenza.

2. La decisione, da assumere entro e non oltre i centottanta giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

a) in caso d'accoglimento, l'indicazione della prestazione e il progetto d'intervento;

b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

4. I provvedimenti definitivi emessi dall'Amministrazione possono essere impugnati secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli interventi sono stabiliti nei limiti delle risorse messe a disposizione per le diverse finalità dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione fino ad esaurimento. Ulteriori richieste presentate nel corso dell'anno sono subordinate all'eventuale incrementazione delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione stessa.

6. A parità di gravità viene seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.

7. L'istanza di sostegno economico può essere sospesa o archiviata su richiesta dell'utente e/o su motivata valutazione del Servizio Sociale professionale.

CAPO II – “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’”

SEZIONE I – “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER ANZIANI-ADULTI”

Art. 20 - Presupposti dell'intervento

1. L'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali di anziani non autosufficienti e di persone con particolari condizioni psico-fisiche è previsto per coloro che non sono in grado di condurre una vita autonoma e si trovano nella necessità di usufruire di tali servizi per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni .

2. Il ricorso a strutture protette ha lo scopo di offrire agli utenti una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi.

3. Il progetto di inserimento in una struttura deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali. Tale progetto viene definito in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).

Art. 21 - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica erogato dal Comune a favore di persone e anziani non autosufficienti inseriti nelle strutture residenziali o semi-residenziali.

Art. 22 - Finalità

1. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alle persone beneficiarie dell'intervento non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 23 - Condizioni per l'accesso all'integrazione retta

1. Le condizioni per l'accesso all'integrazione retta sono:

- l'effettivo possesso della residenza nel Comune di Abano Terme al momento del ricovero in struttura residenziale o semi-residenziale, così come previsto dall'art. 6, 4 comma, della Legge n. 328 del 8 novembre 2000;
- l'impossibilità a sostenere l'intero onere della retta con i propri redditi di qualsiasi natura e con patrimoni mobiliari ed immobiliari;
- l'assenza di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- la presenza di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che presentano una situazione di disagio socio-economico tale da non poter concorrere o poter concorrere in parte all'integrazione della retta.

Art. 24 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

1. In caso di inserimento definitivo in strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

- a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempimento dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rifondere al

Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche qualora sia titolare di una quota parte).

3. Gli eventuali interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo che vi sia uno specifico progetto di tutela.

SEZIONE II – “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA MINORI E MAMMA-BAMBINO”

Art. 25 - Oggetto del Servizio

1. L'intervento consiste nell'inserimento, in casa famiglia o altra struttura idonea, di minori che, nella propria famiglia di origine, si trovino in situazione di grave pregiudizio. L'accoglienza può essere prevista anche per la madre, nell'ambito di un progetto mamma-bambino.

2. La motivazione è di grave pregiudizio per il minore ma essendo quest'ultimo in età in cui abbisogna di un accudimento materno primario è pertanto necessaria la presenza della figura materna.

3. Il Servizio Sociale si occupa di collaborare e coordinare le parti coinvolte nella realizzazione del progetto quadro. Il progetto quadro viene sottoscritto dalle parti (comunità, famiglia, minore, Servizi Sociali e Socio- Sanitari) prima dell'inserimento.

4. Il progetto viene verificato attraverso équipe programmate, colloqui con la famiglia ed il minore, supportando così il nucleo nel trovare soluzioni che riducano le problematiche che hanno determinato l'inserimento.

Art. 26 - Modalità di accesso

1. Il progetto di allontanamento del minore e del nucleo mamma-bambino si concretizza con le seguenti modalità:

- attraverso l'UVDM (Unità Valutativa Multidimensionale Minori) che è un gruppo di lavoro distrettuale in cui si concretizza l'operatività dei Servizi Socio-Sanitari territoriali coinvolti, ciascuno per la propria competenza. Nello specifico, all'interno dell'UVDM vengono individuate modalità di collaborazione per la presa in carico della situazione di disagio dei minori e per la gestione della complessità, mirando a garantire l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza, l'unitarietà e l'uniformità degli interventi nel territorio. All'interno dell'UVDM viene predisposto un progetto di presa in carico in cui viene identificato il referente del caso (solitamente è la figura dell'Assistente Sociale del Comune) che ha il compito di facilitare, attivare e coordinare il complesso delle prestazioni, in un'ottica di messa in rete delle risorse e condivisione delle responsabilità. Vengono inoltre definiti i compiti di ciascun operatore in base alle competenze professionali;
- provvedimento del Tribunale dei Minorenni o provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

2. Il pagamento della retta è a carico dell'Amministrazione Comunale salvo indicazioni diverse stabilite in sede di UVDM, dal Tribunale dei Minori o dall'Autorità Giudiziale e nel caso in cui la famiglia chieda esplicitamente di compartecipare.

SEZIONE III – “AFFIDO FAMILIARE”

Art. 27- Contributi economici a famiglie affidatarie

1. Per l'affidamento familiare di minori può essere erogato alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. L'intervento economico viene proposto dall'Assistente Sociale competente con riferimento al progetto individuale d'intervento definito in sede di U.V.M.D. L'ammontare del contributo può essere pari all'importo mensile della pensione minima Inps.
3. Alle famiglie affidatarie che hanno legami di parentela con il minore, può essere erogato un contributo massimo pari al 50% della pensione minima Inps, salvo la presenza di una particolare situazione economica accertata anche con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

CAPO III “SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA”

SEZIONE I - “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE”

Art. 28 - Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone e/o a nuclei familiari che si trovano in una condizione di bisogno di diversa natura, spesso anche particolarmente complesso, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale, prestati prevalentemente presso il contesto di vita dell'utente e realizzati attraverso una progettazione personalizzata.
3. Si tratta di un Servizio ad alta integrazione territoriale che interagisce con il sistema locale dei servizi socio-sanitari, con le realtà del terzo settore e con le reti di solidarietà informali.
4. I progetti personalizzati di assistenza domiciliare possono trovare collocazione nell'ambito dei programmi socio-sanitari distrettuali, quali l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Art. 29 - Finalità

1. Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:
 - favorire la permanenza della persona presso il proprio domicilio, il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni, così da ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali ed ospedaliere;
 - promuovere l'autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione;
 - prevenire e superare l'isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o di buon vicinato;
 - salvaguardare l'unità del nucleo familiare;
 - offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale.

Art. 30 - Destinatari

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini, di qualsiasi età, residenti nel territorio del Comune di Abano Terme e che si trovino in temporanea o definitiva condizione di disagio tale da limitare l'autonomia della persona.
2. Quando il richiedente non ha la residenza ma solo domicilio nel territorio del Comune, si procede con l'attivazione del Servizio solo se, fatta la valutazione tecnica e presentato al Comune di effettiva residenza il programma di assistenza domiciliare, quest'ultimo accolla la proposta e si impegna al rimborso delle spese che saranno sostenute dal Servizio che ha predisposto il progetto.

Art. 31 - Organizzazione del Servizio

1. Il gruppo di lavoro del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Operatore socio-sanitario e/o Addetto all'Assistenza.
2. L'Assistente Sociale:
 - ha la responsabilità del Servizio e provvede alla sua organizzazione;
 - cura la programmazione/progettazione, il coordinamento e la verifica del Servizio;
 - elabora i progetti personalizzati di assistenza domiciliare;
 - condivide con gli operatori socio-sanitari il progetto personalizzato, concordando le metodologie specifiche da adottare durante l'intervento, le modalità di rapporto da intrattenere con l'utente e i suoi familiari;
 - mantiene i rapporti con gli operatori dei servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di progettualità domiciliari per utenti in carico a detti servizi.
3. L'Operatore socio- sanitario e/o Operatore Addetto all'Assistenza svolge gli interventi e le prestazioni previsti dal Provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" e dalla Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 "La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario".

Art. 32 - Modalità di accesso

1. La richiesta di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere formalizzata su apposito modulo e sottoscritta dall'interessato.
2. Nel caso di incapacità/impossibilità della persona a richiedere tale Servizio, la richiesta può essere sottoscritta anche dai familiari o da conoscenti.
3. Qualora la richiesta di Servizio di Assistenza Domiciliare sia sottoscritta da familiari o da conoscenti, l'Assistente Sociale provvederà a raccogliere il consenso dell'interessato all'eventuale attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (o del tutore o curatore o dei genitori esercenti la potestà genitoriale).
4. La presentazione della domanda è subordinata dell'effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale referente per area di intervento.

Art. 33 - Criteri di priorità all'accesso

1. Ai fini dell'ammissibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare viene data priorità:
 - ai nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o fragile;
 - alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici;
 - alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI, o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali.

2. Tali criteri vengono utilizzati in forma incrociata al fine di stabilire l'accesso con priorità al Servizio.
3. A parità di condizioni viene data priorità alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, rilevato con l'attestazione ISEE.
4. L'attivazione del Servizio è comunque subordinata alla valutazione delle risorse a disposizione dell'Ente.
5. Nel caso di richieste che non possono essere accolte tutte contestualmente e a parità di urgenza, le Assistenti Sociali del Comune di Abano Terme valutano le domande pervenute, decidono in merito ad un'urgenza socio-assistenziale e comunicano al Dirigente del Settore le priorità date e le relative motivazioni.

Art. 34 - Esclusione e/o interruzione del Servizio

1. Sono esclusi dal Servizio o si procede con l'interruzione dello stesso, coloro che non aderiscono al progetto personalizzato di intervento domiciliare o non provvedono alla compartecipazione stabilita al costo del Servizio.

Art. 35 - Criteri di valutazione della situazione economica

1. Il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a partecipare alle spese di gestione del Servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo orario del Servizio, stabilita ai sensi del presente regolamento.
2. Il costo orario del Servizio è determinato dal contratto d'appalto in vigore; l'aggiornamento del prezzo avviene, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, in base alla variazione ISTAT.
3. Il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE (cosiddetto ISEE puro).
4. All'ISEE si aggiungono, nella misura del 50%, le altre eventuali provvidenze a disposizione del nucleo (prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite Inail) che non sono conteggiate nell'ISEE stesso; a tale valore si detraggono le spese per l'assistenza regolarmente documentate, fino ad un importo massimo corrispondente all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita nell'anno (cosiddetto ISEE corretto).

Il valore di riferimento per la determinazione della compartecipazione al costo del Servizio da parte dell'utenza:

- | |
|--|
| - ISEE puro |
| - ISEE corretto che è dato: ISEE puro + altre provvidenze nella misura del 50% – spese per l'assistenza per un massimo corrispondente all'importo all'indennità di accompagnamento |

Art. 36 - Definizione della soglia di gratuità al Servizio

1. Il parametro economico di riferimento per definire la soglia al di sotto della quale il Servizio è gratuito (soglia di gratuità), è l'importo della pensione minima INPS, maggiorata del 50%, quale "bonus" da riconoscere all'utenza del Servizio.

Anno 2009: Importo mensile € 458,20 x 13 mensilità = 5.956,60 + 50% (€ 2.978,30) = 8.934,90.–
8.935,00 arrotondamento all'Euro superiore.

2. La soglia di gratuità al Servizio è fissata in un valore di ISEE di € 8.935,00.
3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'aumento della pensione minima Inps.

Art. 37 - Definizione della soglia di massima compartecipazione al Servizio

1. La soglia oltre la quale il costo del Servizio è completamente a carico dell'utente (soglia massima) è individuata nel doppio della soglia minima.
2. La soglia massima è fissata in € 17.870,00.
3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'adeguamento della soglia minima.

Art. 38 - Fasce di compartecipazione

1. Le fasce di contribuzione sono definite secondo la seguente graduazione e grado di compartecipazione:

Fasce di contribuzione	Percentuale di compartecipazione sul costo orario lordo d'appalto
Inferiore a € 8.935,00	Gratuità
€ 8.936,00 € 9.935,00	2%
€ 9.936,00 € 10.935,00	6%
€ 10.936,00 € 11.935,00	12%
€ 11.936,00 € 12.935,00	20%
€ 12.936,00 € 13.935,00	30%
€ 13.936,00 € 14.935,00	42%
€ 14.936,00 € 15.935,00	57%
€ 15.936,00 € 16.935,00	75%
€ 16.936,00 € 17.870,00	95%
Superiore a € 17.870,00	100%

2. Le fasce di contribuzione vengono annualmente aggiornate in relazione all'adeguamento della soglia minima.
3. Le percentuali di compartecipazione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 39 - Agevolazioni alla compartecipazione

1. Allo scopo di sostenere gli interventi a favore delle persone in condizione di grave non autosufficienza è prevista una riduzione del 50% alla compartecipazione al costo del Servizio qualora questo venga attivato oltre le 20 ore mensili.

Art. 40 - Deroghe alla compartecipazione

1. E' possibile derogare ai criteri di compartecipazione nei seguenti casi:
 - quando la situazione economica corrente è modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE;
 - per situazioni di rischio per le quali l'attivazione del Servizio garantisce una forma di tutela.
2. La deroga ai criteri di compartecipazione deve essere motivata con relazione del Servizio Sociale.

Art. 41 – Valutazione qualità del Servizio

1. Il Servizio Sociale effettua periodicamente una valutazione sulla qualità attraverso l'impiego di strumenti e metodologie opportune per la misurazione di standard di qualità erogati dal Servizio.

Art. 42 – Buono servizio

1. Il buono servizio sostiene interventi rivolti alla persona non autosufficiente per prestazioni domiciliari.
2. Il buono servizio è gestito direttamente dal beneficiario, per garantire un adeguato supporto esterno ed integrativo della famiglia ed è finalizzato al mantenimento della persona non autosufficiente al proprio domicilio.
3. Sono utilizzabili di norma presso imprese autorizzate e/o accreditate da parte dell'Ente allo svolgimento del servizio.
4. Il buono servizio viene erogato di norma a coloro che presentano una situazione economica, attestata con I.S.E.E. pari o inferiore alla soglia di gratuità, di cui all'art. 36 del presente regolamento, salvo il principio di deroga previsto all'art. 40.
5. Per quanto riguarda le modalità e i criteri di priorità per l'accesso al buono servizio si rimanda agli articoli 32 – 33 del presente regolamento.

SEZIONE II - “SERVIZIO PASTI A DOMICILIO”

Art. 43 - Finalità

1. Il Servizio pasti a domicilio ha lo scopo di favorire la permanenza dei soggetti in situazione di difficoltà nel proprio ambiente di vita, nell'ambito di un progetto che preveda un coinvolgimento di tutte le risorse esistenti ed attivabili, sia personali, che familiari, che della comunità locale.
2. Il Servizio si propone di fornire un supporto a coloro che presentano, anche se temporaneamente, delle limitazioni nell'autonomia personale, rendendole impossibilitate a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

Art. 44 - Destinatari

1. I destinatari del Servizio sono:
 - le persone anziane;
 - le persone con ridotte autonomie personali;
 - le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale.

Art. 45 - Modalità di accesso

1. L'attivazione del Servizio avviene su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari all'ufficio Servizi Sociali, a seguito di un colloquio con l'Assistente Sociale referente per area d'intervento.
2. Le comunicazioni di sospensione, riattivazione e cessazione del Servizio devono essere effettuate dall'utente o dai suoi familiari esclusivamente all'ufficio Servizi Sociali.
3. L'utente è tenuto a segnalare ai servizi sociali ogni eventuale disturbo o intolleranza alimentare, attraverso certificati medici o altra documentazione idonea, al fine di predisporre un pasto adeguato alle necessità.

Art. 46 - Caratteristiche del Servizio.

1. Il Servizio pasti consiste nella fornitura giornaliera a domicilio di un pasto completo durante i giorni feriali (dal lunedì al sabato mattina); nella giornata del sabato o ogni altro giorno che precede la festività viene effettuata la consegna del pasto doppio per la domenica o il giorno festivo.
3. Il pasto viene fornito in mono-porzione all'interno di contenitori termici ai sensi della normativa di riferimento e consegnato a domicilio da personale o ditta incaricata dal Comune.
4. La scelta del menù settimanale avviene da parte dell'utente sulla scheda-menù .

5. La scheda-menù viene consegnata settimanalmente dagli incaricati della distribuzione-pasti agli utenti e raccolta il giorno successivo per restituirla alla ditta fornitrice del pasto.

Art. 47 - Criteri di valutazione della situazione economica

1. L'utente del Servizio è tenuto a partecipare alla spesa del Servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo del pasto fornito a domicilio.
2. Il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Art. 48 – Fasce di contribuzione

1. Le fasce di contribuzione sono definite secondo la seguente graduazione e grado di compartecipazione (Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27.10.2006)

Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione sul costo unitario del pasto lordo dell'IVA
Inferiore a € 8.000	gratuito
€ 8.000 - € 10.000	25%
€ 10.001 - € 12.000	50%
€ 12.001 - € 14.000	75%
Superiore a € 14.001	100%

2. Le fasce vengono aggiornate annualmente sulla base della variazione ISTAT.
3. Le percentuali di compartecipazione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 49 - Deroga alla compartecipazione

1. Ai criteri di compartecipazione sopra riportati è possibile derogare, in via straordinaria ed eccezionale, a favore di situazioni sociali particolari, sulla base della valutazione del Servizio Sociale.

SEZIONE III – “SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE”

Art. 50 - Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di trasporto sociale è realizzato attraverso la collaborazione tra il Comune di Abano Terme e le Associazioni di volontariato del territorio. L'ambito del Servizio coincide con il territorio dell'U.L.S.S. 16.

Art. 51 - Finalità

1. Il Servizio di trasporto si pone la finalità di favorire la mobilità delle fasce deboli della popolazione, in particolare delle persone anziane e disabili, facilitando l'accesso alle strutture e ai servizi socio-sanitari, ai centri di riabilitazione e di terapia, e favorendo il mantenimento di un livello di autonomia sufficiente nella gestione degli atti di vita quotidiana che richiedono uscite esterne.

2. Tale Servizio si colloca nell'area d'intervento volta a sostenere la domiciliarità della popolazione anziana e disabile e rientra nell'ambito del progetto individuale di aiuto definito dal Servizio Sociale comunale a favore della persona; non è da considerarsi come servizio di mero trasporto.

Art. 52 - Destinatari

1. Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Abano Terme che, in relazione alla loro età e/o alle precarie condizioni di autonomia, non sono in grado di utilizzare automezzi privati e/o i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 53 – Criteri economici di accesso al Servizio

1. L'accesso al Servizio è previsto per coloro che presentano un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 12.000, 00.
2. Tale valore viene aggiornato annualmente in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.
3. Il Servizio non viene attivato in mancanza della presentazione dell'ISEE da parte dell'utente.

Art. 54 - Criteri di priorità

1. Il Servizio è previsto a favore di tutti quei soggetti che presentano una o più delle seguenti condizioni di priorità e comunque in base alle risorse a disposizione.
2. La priorità viene garantita:
 - a. alle persone anziane e disabili adulte sole (per condizione di solitudine si intende la mancanza di familiari);
 - b. alle persone anziane, disabili adulte e minori con una fragile rete familiare, intesa come:
 - assenza di familiari adulti di riferimento e/o in presenza solamente di familiari anziani;
 - presenza di familiari con precarie condizioni di salute e/o in situazione di svantaggio socio-economico;
 - c. alle persone anziane, disabili adulte e minori con rete familiare che per fondati motivi non possono provvedere completamente al trasporto.
3. E' possibile derogare ai criteri economici d'accesso e di priorità, in via eccezionale e straordinaria, a favore di situazioni sociali particolari, a seguito della valutazione del Servizio Sociale.

Art. 55 - Frequenza di accesso al Servizio

1. La frequenza di accesso al Servizio è così regolamentata:
 - 1) l'accesso al Servizio per un giorno (es. visita medica o di controllo) viene garantito a tutti i soggetti indicati nella fattispecie A e B dei criteri di priorità. Per gli appartenenti alla fattispecie C dei criteri di priorità, l'accesso è previsto, ferme restando le priorità e le risorse disponibili, un portafoglio-servizio massimo di 5 accessi annui;
 - 2) l'accesso al Servizio per cicli di terapie (di norma 10 sedute) è consentito, pur nei limiti delle disponibilità delle risorse attivabili, fino ad un massimo di 3 cicli annui per i soggetti appartenenti alle fattispecie A e B. Tale accesso, per gli appartenenti alla fattispecie C dei criteri di priorità, è consentito per un solo ciclo annuo. In questo caso il Servizio Sociale comunale concorda con i familiari dell'utente gli impegni reciproci.

Art. 56 - Modalità di accesso al Servizio

1. La richiesta di attivazione del Servizio di trasporto deve essere inoltrata, almeno una settimana prima, da parte dell'interessato o dei suoi familiari all'Assistente Sociale referente per area di intervento.
2. Qualora si tratti di un primo accesso al Servizio, è previsto un colloquio/visita domiciliare con l'Assistente Sociale, durante il quale viene valutata la situazione personale, familiare ed economica del richiedente, i bisogni di trasporto (tempi e durata del servizio di trasporto, motivazione etc.), il livello di autonomia della persona e le risorse personali e familiari.
3. Per i successivi accessi è sufficiente prenotare il Servizio di trasporto telefonando all'Assistente Sociale referente per area di intervento.
4. L'Assistente Sociale, dopo aver ricevuto la richiesta dell'utente, segnala alle Associazioni incaricate di effettuare il Servizio di trasporto.
5. Tale segnalazione viene redatta su un apposito modulo, in cui viene indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico della persona, tempi e durata del servizio, luogo di destinazione e la necessità o meno di utilizzo di ausili o presenza di un familiare.
6. Il servizio è gratuito e non è dovuta da parte dell'utente ai volontari delle Associazioni nessuna forma di compenso.

SEZIONE IV "CENTRO DIURNO"

Art. 57 - Oggetto del Servizio e Finalità

1. Il Centro Diurno è un servizio semi-residenziale, integrativo degli eventuali interventi di assistenza domiciliare, che assicura alle *persone non autosufficienti* la realizzazione di attività diurne, con funzione di natura socio-assistenziale, *riattivazione* e di mantenimento delle potenzialità e delle autonomie socio-relazionali della persona, presso idonea struttura di accoglienza, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 3072 del 16.11.2001.
2. Il Servizio, collocandosi all'interno di una più ampia rete di prestazioni di natura domiciliare, persegue la finalità di sostenere e garantire alla persona la permanenza nel proprio ambiente familiare e domestico e, nel contempo, di offrire "sollevio" ai *caregivers*, venendo così a contrastare processi impropri di istituzionalizzazione.
3. L'inserimento diurno in struttura protetta si propone, in particolare, come intervento finalizzato a fornire prestazioni di cura personale, *di sostegno* e di socialità alle persone non autosufficienti o con ridotta autonomia psico-fisica che, a causa di particolari problematiche sanitarie e/o sociali, necessitano di prestazioni integrative a quelle erogabili a domicilio.

Art. 58 - Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni del Centro Diurno sono i cittadini residenti nel Comune di Abano Terme che vivono nella propria abitazione e che si trovino in particolari condizioni di salute che ne compromettono la funzionalità e la vita autonoma e per i quali si renda necessario attivare forme di sostegno e/o di assistenza presso strutture organizzate in forma diurna.

Art. 59 - Modalità di accesso

1. L'inserimento al Centro Diurno è subordinato alla presentazione di una istanza presso uno dei punti di accesso (Punto Unico del Distretto – Servizio Sociale Comunale o altro ufficio) del Distretto dell'Azienda ULSS 6 di riferimento, a cui segue la valutazione da parte dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).
2. In sede di UVMD viene valutata la condizione di non autosufficienza e viene elaborato un

progetto personalizzato, evidenziando la rispondenza del servizio alle condizioni e alle esigenze manifestate dalla persona, gli specifici obiettivi da perseguire, nonché i tempi di realizzazione del percorso di inserimento e di cessazione della frequenza.

3. A tal fine, il servizio sociale competente effettua una specifica valutazione delle condizioni personali e familiari dell'interessato e delle problematiche emergenti.

Art. 60 - Servizi previsti

1. Il Centro Diurno garantisce le prestazioni essenziali definite nella D.G.R. n. 3072 del 16.11.2001, come attività sanitarie, attività assistenziali (cura della persona, recupero e/o mantenimento dell'autonomia personale) ed attività socializzanti (animazione, terapia occupazionale e socializzazione).
2. Il Centro assicura inoltre prestazioni quali la refezione, il segretariato sociale e in alcune strutture anche il servizio di trasporto.

Art. 61 - Condizioni economiche di partecipazione alla spesa

1. L'Amministrazione Comunale sostiene i costi del servizio erogato alla persona dal Centro Diurno per la parte non coperta dal Servizio Sanitario Regionale, prevedendo una quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente in ragione del valore del suo ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l'accesso alle prestazioni socio sanitarie.
2. L'assunzione dell'integrazione della retta è attivata su presentazione al Servizio Sociale di una istanza (compilazione di modulo, da parte della persona interessata o di un suo familiare), che dà avvio al procedimento amministrativo. All'istanza seguirà colloquio con l'Assistente Sociale.
3. La quota di compartecipazione a carico dell'utente viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - **inferiore a 5.000,00 di ISEE:** quota di compartecipazione pari a **0 %** del costo giornaliero del servizio
 - **da 5.001 a 16.700 di ISEE** si applica la seguente formula per stabilire la quota di compartecipazione

Costo giornaliero del servizio X un valore di ISEE (ISEE dell'utente - soglia minima di ISEE)

Valore di ISEE (Soglia massima di ISEE – soglia minima di ISEE)

- **superiore a 16.700 di ISEE:** quota di compartecipazione pari al **100%** del costo giornaliero del servizio

Art. 62 – Precisazioni finali

Il costo giornaliero del servizio si intende comprensivo del costo del trasporto (andata e/o ritorno) solo qualora venga erogato dalla struttura che gestisce il Centro Diurno.

L'Amministrazione Comunale non sostiene il costo del servizio erogato dal Centro Diurno nel caso di assenza, anche se richiesto dalla struttura. Tali oneri debbono intendersi a carico dell'utente.

SEZIONE IV - "SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO"

ART. 63 *Abrogato*

ART. 64 *Abrogato*

ART. 65 *Abrogato*

SEZIONE V - "SOGGIORNI RICREATIVI CLIMATICI"

Art. 66 *Abrogato*

Art. 67 *Abrogato*

Art. 68 *Abrogato*

SEZIONE VI - "TARIFFA IGIENE AMBIENTALE"

Art. 69 - Rimborsi relativi alla Tariffa Igiene Ambientale (T.I.A.).

1. Ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2004 è prevista la possibilità per il cittadino di richiedere delle agevolazioni economiche relative al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale.
2. Il valore di riferimento individuato al fine di richiedere le agevolazioni economiche suddette è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
3. L'agevolazione economica relativa alla TIA avviene secondo le seguenti fasce di ISEE e corrispondenti quote di rimborso:

Quote di rimborso	Fasce ISEE
100%	Fino a € 5.102,40
50%	da € 5.102,41 a € 9.035,50
25%	da € 9.035,51 a € 11.055,20

4. Le fasce vengono aggiornate annualmente sulla base della variazione ISTAT.
5. Le percentuali delle quote di rimborso possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.
6. Il Comune sostiene direttamente il pagamento della tariffa per persone, assistite dai Servizi Sociali comunali, in situazione di disagio economico, accertato, così come previsto dall'art. 14 del regolamento sopra richiamato.
7. Il rimborso viene erogato a conclusione dell'anno solare di riferimento, una volta che sia stata portata a termine l'istruttoria per ogni singola domanda, nel rispetto delle norme regolamentari comunali che disciplinano il procedimento amministrativo alle quali si rimanda.

Art 70 - Modalità di accesso

1. I cittadini devono presentare richiesta all'Ufficio preposto, individuato dall'Amministrazione comunale, entro i termini fissati annualmente con provvedimento di Giunta comunale.

TITOLO III “DISPOSIZIONI CONCLUSIVE”

Art. 71 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in vigore disciplinante il procedimento amministrativo per quanto ivi non espressamente disciplinato.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicati.